

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN MARINA DI GINOSA – VIALE PITAGORA
--

Il giornodel mese di dell’anno, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- Il Comune di “Ginosa” P.IVA 00852030733 rappresentato da _____ Responsabile Area Affari Generali, autorizzato alla stipula del presente atto giusta Determinazione R.G. n. __ del ___, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede Municipale, Piazza Marconi, 74013 Ginosa (TA) di seguito indicato come “Concedente”;
- L’Ente _____ rappresentato da _____, Presidente e legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’Ente sita a _____ in via _____ di seguito indicato come “CONCESSIONARIO”;

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione in concessione dell’Impianto Sportivo di proprietà comunale ubicato al Viale Pitagora in Marina di Ginosa costituito da:

- Campo di calcio a otto all’aperto in erba sintetica con otto torri faro illuminanti
- Spogliatoi e servizi igienici
- Area pertinenziale esterna recintata

Il servizio è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la fruizione dell’impianto sportivo di proprietà comunale oggetto della concessione nonché la buona conservazione dello stesso.

Il servizio oggetto della presente concessione dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso l’uso pubblico degli impianti per l’esercizio dell’attività sportiva, con lo scopo di porre l’impianto a disposizione dei soggetti (scuole, associazioni, Enti, privati ecc.) che vogliano svolgere attività sportiva agonistica o amatoriale, in base al principio per cui l’uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Si dà atto che gli spogliatoi potranno essere utilizzati per cambiarsi ma senza poter utilizzare le docce.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni di cui alla presente convenzione,

eccettuati i casi di forza maggiore, il concedente potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico del concessionario e ciò indipendentemente dalle sanzioni allo stesso applicabili e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La concessione dura dal 01.07.2017 al 15.09.2017.

Il servizio s'intende avviato alla data di consegna dell'Impianto sportivo da effettuare tramite apposito verbale recante lo stato di consistenza sottoscritto dalle parti o loro delegati.

Alla scadenza della gestione, a riscontro del precedente verbale, sarà redatto un verbale di riconsegna dell'impianto, con le stesse modalità.

Qualora fossero riscontrate, rispetto al precedente verbale di consegna, difformità, anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, l'affidatario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento del danno.

ARTICOLO 3 – TARIFFE

Le tariffe da applicare per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi per lo svolgimento dell'attività sportiva verranno decise dal concessionario entro il limite massimo di quelle determinate dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 149 del 27.11.2015.

Le tariffe in vigore devono essere esposte a cura del concessionario in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

Le tariffe devono essere versate dagli utenti direttamente al concessionario che rilascerà fattura e/o ricevuta.

Il concessionario si impegna a trasmettere al Servizio Sport entro 15 giorni, previa semplice richiesta scritta, copia delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le somme introitate a titolo di pagamenti per l'uso dell'impianto da parte di terzi, in applicazione del sistema tariffario vigente.

Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti dalla pubblicità effettuata negli spazi all'interno dell'impianto nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso dell'impianto ed i proventi derivanti dall'apertura al pubblico e dalla gestione di bar, punto di ristoro o simili.

L'eventuale apertura al pubblico e gestione di bar, punti di ristoro ecc. dovrà essere preceduta dal rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per legge.

In deroga al generale divieto di sub-concessione, il concessionario può sub- concedere il servizio bar o ristoro previa comunicazione delle generalità e dei requisiti del fornitore al Comune. Quest'ultimo potrà opporsi alla sub-concessione nel caso in cui il soggetto sia interessato dai divieti previsti dall'art. 10 legge 575/65 e ss.mm.ii. Tale sub-concessione è comunque limitata alla durata della convenzione ed entrambe le

ditte rispondono del puntuale adempimento degli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 4 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:

- ordinaria manutenzione, pulizia, gestione, apertura, chiusura e custodia dell'impianto, effettuando un'accurata manutenzione della struttura e delle attrezzature in dotazione, segnalando tempestivamente e per iscritto al concedente ogni fatto imputabile a terzi che possa costituire un pericolo per l'integrità dell'impianto e delle attrezzature in dotazione o per la sicurezza e la salute pubblica; tale attività dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- pagamento di tutte le spese relative a imposte, tasse e tributi dovute per la gestione dell'Impianto sportivo sia per l'attività sportiva che, eventualmente, commerciale (bar, pubblicità, SIAE, ecc.);
- garantire, a propria cura e spese, la fornitura ed affissione della segnaletica obbligatoria per la sicurezza, l'approvvigionamento costante di almeno un Kit di pronto soccorso, la fornitura e controllo degli estintori prescritti ai fini della sicurezza antincendio;
- assumere, per tutta la durata della convenzione, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mm.ii. ed assumere la gestione della sicurezza ai sensi del D.M. 18.03.1986;
- consentire l'accesso a funzionari, agenti di polizia municipale e tecnici incaricati del Comune, nonché di altri enti ed organismi competenti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo; consentire inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria da parte del concedente senza pretendere compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi comportino la chiusura forzata dell'impianto; sarà cura del concedente, in tal caso, recare il minimo intralcio all'attività del concessionario;
- effettuare la fornitura e l'acquisto dei materiali e attrezzature necessari per l'ordinario funzionamento dell'impianto sportivo e per la sua manutenzione ordinaria;
- stipulare prima dell'avvio del servizio, mantenendola per tutta la durata del contratto e depositandone copia presso il concedente, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a:
 - 200.000,00 euro per danni all'impianto sportivo per furto, incendi e atti vandalici;
 - 200.000,00 per danni a persone, anche a seguito di incidenti che causino la morte o l'invalidità permanente.
- La polizza assicurativa dovrà esplicitamente prevedere con apposita clausola quanto segue:

- Che la copertura si estende a tutte le persone che utilizzano l'impianto senza alcuna esclusione;
- L'espressa rinuncia della compagnia assicurativa a qualunque azione di rivalsa nei confronti del concedente Comune di Ginosa;
- obbligo di trasmettere al concedente, entro il 30.09.2017 apposita relazione sulle somme introitate a titolo di tariffa distinte per mese.

ARTICOLO 5 – RICHIESTE DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Sarà onere del concessionario tenere ogni rapporto con le associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, CONI, scuole, privati e altri soggetti e/o organismi che richiedano l'utilizzo dell'impianto per allenamenti, gare di campionato, attività sportiva amatoriale ecc..

Nello svolgimento delle attività previste dal precedente capoverso il concessionario, dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a) rispettare i criteri generali e le priorità stabiliti nel Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.06.2007;
- b) garantire un uso aperto, completo ed equo dell'impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenze ed alle caratteristiche delle attività da svolgere;
- c) non mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell'utenza che vanifichi la volontà preminente del Comune di destinare all'uso pubblico i propri impianti sportivi;

L'impianto sportivo resterà aperto tutti i giorni di durata della concessione per almeno sei ore al giorno e comunque nelle ore indicate nel progetto tecnico.

Gli orari di apertura dovranno essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto.

ARTICOLO 6 – USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

Il Comune potrà riservarsi il diritto di usufruire gratuitamente dell'impianto per manifestazioni di interesse pubblico (ad esempio eventi sportivi o culturali organizzati o patrocinati dal concedente, manifestazioni organizzate dalle scuole presenti sul territorio) per un massimo di tre giorni.

ARTICOLO 7 – PERSONALE

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando il concedente da ogni responsabilità.

I volontari adibiti dal concessionario alle mansioni inerenti la gestione dell'impianto sportivo non avranno, sotto alcun profilo, rapporti giuridici con il concedente.

Qualora il concessionario si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e

territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Il gestore ha anche l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, mentre sono a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria.

Tra gli interventi di competenza del concessionario, in quanto di manutenzione ordinaria, se ne elencano di seguito alcuni per solo scopo esemplificativo e non esaustivo:

- sostituzione maniglie, lucchetti e/o serrature interne ed esterne in caso di smarrimento chiavi e/o in caso di rottura;
- sostituzione lampadine interne ed esterne in caso di fulminazione;
- sostituzione di vetri interni e/o esterni in caso di rottura;
- ripristino segnatura orizzontale sul campo di calcio;
- riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco ecc..

ARTICOLO 9 – RIMBORSO SPESE LUCE ED ACQUA

Il concessionario verserà al concedente la somma per i consumi di luce ed acqua relativi alla durata della convenzione.

A tal fine, prima dell'avvio del servizio ed al termine dello stesso il concedente, tramite personale individuato dall'Ufficio Patrimonio, prenderà la lettura dei contatori delle utenze al servizio delle strutture.

Il versamento di tale somma dovrà avvenire entro trenta giorni dal termine della convenzione.

A tal fine il concessionario prima della stipula della convenzione dovrà prestare una cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento, dell'importo di € 1.500,00 che potrà essere svincolata dopo il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso dei consumi di luce ed acqua.

ARTICOLO 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza dei servizi svolti rispetto alle norme stabilite nel presente contratto ed nel progetto presentato dal Concessionario.

Il Concessionario dovrà rendersi disponibile per l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio da parte del Comune nonché alla partecipazione ad

eventuali incontri periodici volti all'esame delle problematiche emergenti dallo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione, oltre al risarcimento dei danni.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte eventuali crediti derivanti dalla presente convenzione senza preventiva espressa autorizzazione del concedente.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare il concessionario, si applica l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 12 – APPLICAZIONE DI PENALI

Qualora il concessionario non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni della presente convenzione, il RUP contesterà per iscritto l'inadempienza, invitando il concessionario ad effettuare il servizio nei modi dovuti.

Verranno inoltre applicate le penali di seguito riportate:

- in caso di mancata pulizia dell'impianto una penale di € 20,00 per ogni inadempienza accertata;
- in caso di ritardo nella presa in consegna dell'impianto per fatti non imputabili al concedente o non dipendenti da cause di forza maggiore € 20,00 al giorno;
- € 10,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del rimborso spese previsto dall'art. 9;
- in caso di mancata effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria una penale da € 25,00 ad € 100,00;
- applichi tariffe superiori rispetto a quelle stabilite dal Commissario Straordinario: € 50,00 per ogni inadempienza accertata;
- per qualsiasi altra violazione diversa da quelle sopra indicate una penale da € 25,00 ad € 100,00.

L'applicazione delle penali, sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare controdeduzioni ed in mancanza di queste o non essendo le medesime sufficientemente motivate, il RUP adotterà le penali sopra descritte.

La penale verrà applicata con determinazione del RUP e dovrà essere versata dal concessionario entro trenta giorni dalla ricezione delle predetta determinazione.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità o compenso per il concessionario, neppure sotto il profilo del rimborso spese, nei casi di seguito indicati:

- abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- mancato possesso delle prescritte abilitazioni professionali, autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- gestione dell'impianto tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- manutenzione ordinaria effettuata in modo difforme dalla presente convenzione, nel caso di grave recidiva;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste nella presente convenzione,
- la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica relativa alla presente convenzione;

Il provvedimento di risoluzione sarà preceduto da contestazione scritta dell'inadempienza inviata a mezzo posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 20 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare controdeduzioni.

In mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse non vengano accolte, con determinazione del RUP si provvederà alla risoluzione della presente convenzione.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato al concessionario mediante Raccomandata A.R. o tramite PEC.

In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune potrà sempre revocare unilateralmente la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni salvo indennizzo.

In tale ipotesi l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario.

Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell'immobile all'avvenuto pagamento da parte del Comune concedente dell'indennizzo eventualmente ad esso spettante in conseguenza della revoca.

ARTICOLO 14 – REFERENTI DELLE PARTI

Il concessionario ed il concedente stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali contratti in forza della presente convenzione sono per il concedente il Responsabile del Servizio Sport e per il concessionario il legale rappresentante.

Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile del Servizio Sport verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.

I riferimenti del concessionario sono i seguenti:

posta elettronica ordinaria _____

posta elettronica certificata _____

indirizzo per l'invio di raccomandate A.R. _____

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere la gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività previste dalla presente convenzione, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal RUP le relative decisioni.

In assenza di una soluzione concordata, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrative o giuridica che dovessero insorgere relativamente all'osservanza, all'attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Taranto, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 16 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nonché le spese per i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario.

ARTICOLO 17 – DIRITTO DI ACCESSO

Il concedente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto di concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all'espletamento della concessione oggetto della presente convenzione esclusivamente ai fini dell'esecuzione della stessa, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Sussiste il diritto di accesso nei confronti degli atti del concessionario (artt. 22 e seguenti legge 241/1990) esercitabile tramite il concedente.

ARTICOLO 18 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e al vigente regolamento comunale per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con D.C.C. n. 47 del 13.06.2007.

Letto, firmato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO